

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 168/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 16 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEI CALCIATORI CANDIDO ANTONIO E DI MEGLIO CARMINE (GIÀ TESSERATI A.S. FORIO CALCIO A 5, ATTUALMENTE TESSERATI PER L'A.S.D. REAL ISCHIA CALCIO A 5) DALLA VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE ASCRITTAGLI DELL'ART. 1, COMMA 3 C.G.S CON PROPRIO DEFERIMENTO PROT. 5191/554PF06-07/GT/EN DEL 3.6.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 33/CDN del 5.11.2008)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale dichiara i calciatori Candido Antonio e Di Meglio Carmine colpevoli dell'addebito e commina loro la sanzione della squalifica per giorni 15.

- 2) RICORSO DELL'A.S.D. AZZURRA PAGANESE F.B.C. AVVERSO LE SANZIONI:**
 - **AMMENDA DI €1.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 2 GARE EFFETTIVE;**
 - **SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA AI CALCIATORI BOVINO COSIMO E EMANUELE FRANCESCO****INFLITTE SEGUITO GARA AZZURRA PAGANESE FBC/TEAM MATERA C5 DEL 21.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 536 del 25.3.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Azzurra Paganese F.B.C. di Pagani (Salerno) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL’A.S.D. POZZUOLO DEL FRIULI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 150,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POZZUOLO/PRO FAGAGNA DEL 24.1.2009** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall’A.S.D. Pozzuolo del Friuli di Pozzuolo del Friuli (Udine) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO DEL CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER:**
- **4 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE RANDIS ALESSANDRO;**
 - **2 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE BARBERI LUCA ;**
- SEGUITO GARA CATANIA/CAVESE DEL 5.4.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 35 del 7.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO DELL’A.S.D. CITTÀ PESCARA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. CITTÀ DI PESCARA/FEMMINILE PRECI DEL 28.3.2009** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 582 del 10.4.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Città Città Pescara Calcio A5 di Spoltore (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 16 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete